



Comune di Zelo Buon Persico

Provincia di Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 del 04/08/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI

L'anno **2020**, addì **quattro**, del mese di **Agosto** alle ore **21:00**, , presso la Sala Riunioni del Cento Anziani "Filo d' Argento" in Zelo Buon Persico Via Roma 55 (come previsto dall'art. 4 comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale), in seguito a convocazione, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Il CONSIGLIO COMUNALE si svolge a porte chiuse (senza accesso di pubblico) e con ingressi scaglionati.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome	Pr.	As.	Cognome e Nome	Pr.	As.
MADONINI ANGELO	X		VASSURA MASSIMILIANO	X	
BROCCHIERI DANIELA MARIA	X		BOSONI MARICA AGNESE	X	
ALESSI GIUSEPPE		X	LA BRUNA ANGELO	X	
DAVOGLIO GUIDO	X		BELLANZA VITTORIA		X
RIVA FABIANO	X		DANELLI LUCILLA	X	
GROPPALDI SERGIO	X		PIOLINI ROBERTA	X	
CAIRONI TIZIANA	X				

Presenti: 11 Assenti: 2

Partecipa alla seduta **il Segretario Comunale Dott. Maurizio Vietri.**

Il Sindaco Dott. Angelo Madonini, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI

Il Sindaco cede la parola all' Assessore Marica Bosoni.

L' Assessore Marica Bosoni illustra il Regolamento della TARI e le tariffe della TARI come meglio di seguito precisato:

Non mi ripeto per quanto detto negli elementi generali già rappresentati nella trattazione precedente dei punti 2 e 3.

Il regolamento TARI ritratta in modo più articolato e nello specifico il previgente regolamento, soprattutto facendo tesoro dei casi ricorrenti che si sono presentati nel tempo, sia per le utenze domestiche, ma soprattutto per le non domestiche e i rifiuti speciali.

E' costituito complessivamente da 3 titoli e 38 articoli. Ovviamente i regolamenti rappresentano una cornice di norme per ordinare una determinata materia: ciò fintanto che non vengono cambiati, quindi nulla vieta che possano nel futuro essere modificati per sopraggiunte esigenze.

Sottolineo in particolare l'art. 1 comma 2 che chiarisce in via definitiva la natura tributaria e NON tariffaria della TARI nel nostro comune, in quanto ad oggi non attivata la tariffa corrispettiva di cui alla L. 147/2013.

Decisivo è anche l'art. 24 a cui dò qui lettura data la sua brevità e che attribuisce nel 2020, come conseguenza del COVID 19, una precisa facoltà delle amministrazioni di ridurre la parte variabile del tributo oltre alla quota obbligatoria del 25 % prevista per alcune categorie ATECO dalla delibera 158/2020 di ARERA e n. 57. La differenza può essere coperta con la fiscalità locale.

dopo questo rilievo passo alla trattazione del punto successivo consistente nella conferma dell'applicazione dell'impianto "tariffario" 2019.

Anche in questo caso avremmo potuto ancorare le "tariffe" al nuovo PEF di prossima approvazione (entro il termine del 31 dicembre 2020), ma per scelta e attenzione abbiamo ritenuto di buon senso procedere così, convinti come siamo di rappresentare scelte che tengono conto pienamente della nostra realtà territoriale.

Per fare un confronto "tariffario" ho fatto uno studio su web, per la TARI (parte fissa e variabile) applicata alla categoria dei ristoranti, nel 2019, al metro quadrato dei seguenti comuni: l'impatto è decisamente interessante

Lodi	€ 17,06
Tavazzano	€ 15,03
Zelo Buon persico	€ 12,50
Paullo	€ 17,12

Volendo poi analizzare il tema TARI da una visuale complessiva sottolineo che il costo del servizio nel nostro comune, incide nella misura del 27,79% sulle non domestiche e per il 72,21% sulle domestiche in linea con la stragrande maggioranza dei comuni, anche in rapporto al numero di abitanti.

Nelle vicinanze e al contrario, il comune di Tribiano la scelta è un pò contro corrente: il 30% sulle domestiche e il 70% sulle non domestiche e questo dovrebbe far riflettere ancora una volta sulle scelte proporzionate di questa amministrazione.

fatta la rappresentazione sopra descritta, VOGLIAMO TENERE APERTE LE PORTE IN PARTICOLARE AI CONSIGLIERI DI MINORANZA PER VALUTAZIONI DA CONDIVIDERE IN TEMA DI "RIDUZIONE" DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARI SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, MA ANCHE SULLE DOMESTICHE AGGANCIANDOLE AL BONUS SOCIALE, perchè è un dato confermato il crollo del PIL del secondo trimestre del 12,4% che a livello nazionale è pari a una perdita di 50 miliardi, quindi certamente quest'anno occorre un'attenzione particolare verso i nostri cittadini, compatibilmente col nostro bilancio (val la pena ribadirlo)

L'efficacia dell'approvazione dei punti 3 e 5 decorrerà dalla data del 28 ottobre entro il quale pubblicare le delibere sul sito del federalismo fiscale del MEF, mentre la trasmissione dovrà essere effettuata entro il 14 ottobre.

Il Consigliere comunale Angelo La Bruna precisa quanto segue:

fermo restando che le tariffe tari del Comune di Zelo Buon Persico sono più basse rispetto al passato, non possiamo fare comparazioni delle tariffeTARI utenze non domestiche con Tavazzano, Lodi e Paullo, in quanto sono Comuni con più attività economiche e vi potrebbero essere condizioni diverse.

Il Consigliere comunale Massimiliano Vassura precisa quanto segue:

le condizioni non sono diverse per le attività di ristorazione.

Il Consigliere comunale Angelo La Bruna chiede quanto segue :

se sulle attività economiche che smaltiscono in proprio e che usufruiscono delle riduzioni TARI, il comune effettua i controlli.

L' Assessore Marica Bosoni risponde che in Comune ci sono tutti i documenti giustificativi della riduzione della TARI e che i Consiglieri comunali possono accedere agli atti.

Il Consigliere comunale Massimiliano Vassura ringrazia l' Assessore Marica Bosoni per l'esauriente ed esaustiva illustrazione.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

- con delibera di Consiglio comunale n. 19 del 16.07.2014 è stato approvato il *Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC componente TARI* del Comune di Zelo Buon Persico, successivamente modificato con delibera C.C. n. 9 del 14.03.2016 comprendente la disciplina del tributo TARI, ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge 147/2013;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dall'anno 2020, *l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 01 gennaio 2020, è abrogato *il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.*

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1. i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";*

CONSIDERATO che si rende necessario riscrivere il regolamento TARI, per effetto dell'abolizione della IUC e delle nuove norme contenute nel decreto crescita n. 34/2019, relativamente alla efficacia delle tariffe approvate per l'anno di riferimento, nella legge 160/2019 per quanto riguarda la riscossione coattiva delle entrate locali che disciplina il nuovo accertamento esecutivo e la nuova dilazione di pagamento;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per*

la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15 ter del medesimo articolo 13 del DL 201/2011, che prevede, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento per la disciplina della TARI, composto da n. 38 articoli, comprensivo di allegati, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2020;

VISTI:

- l'articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/12/2019 con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali (G.U. Serie Generale n. 295 del 17/12/2019) e il successivo *decreto 28 febbraio 2020* (GU n. 50 del 28 febbraio 2020) che sposta il termine al 30 aprile 2020;
- l'articolo 107 del dl 18_2020 che fissa il nuovo termine al 31 luglio 2020, termine che comprende anche l'approvazione del regolamento TARI come confermato dal decreto-legge rilancio 34/2020;

- la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del decreto-legge 34/2020 che fissa il nuovo termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe tributarie al 30/09/2020;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

CON voti favorevoli 11 su 11 Consiglieri presenti, resi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. di approvare il *Regolamento per la disciplina della TARI*, stilato sulla base del precedente regolamento IUC – TARI con adeguamento delle norme di interesse, per le ragioni indicate in premessa, composto di n. 38 articoli comprensivo di allegati, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato sub A);
2. di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa, mediante inoltro telematico ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del DL 6/12/2011, n. 201;
3. di stabilire che le disposizioni del Regolamento TARI decorrono dal 01/01/2020;
4. di disporre che il *Regolamento per la disciplina TARI* venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Zelo Buon Persico contestualmente alla presente delibera, precisamente: nella sezione "Amministrazione Trasparente" – Disposizioni Generali – sottosezione – Atti Generali- Regolamenti Comunali.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

Dott. Angelo Madonini
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri
sottoscritto digitalmente